

COMUNE DI INVORIO  
*Provincia di Novara*

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale  
 n. 56 del 27/07/1998

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E SUSSIDI ECONOMICI RICONFERMA CON INTEGRAZIONE**

L'anno millenovecentonovantotto addi ventisette del mese di luglio alle ore 21 e minuti 00 nella sala delle adunanze consiliari convocato per DETERMINAZIONE DEL SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione STRORDINARIA ed in seduta Pubblica di 1a convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME e NOME	CARICA	Pr.	As.
EMPIRI SILVIO	SINDACO PRESIDENTE	X	
STOPPELLI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BONELLI SILVANO	CONSIGLIERE	X	
COLOMBO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
SACCO PIETRO	CONSIGLIERE	X	
ERBETTA MONICA	CONSIGLIERE	X	
CERUTTI PATRIZIA	CONSIGLIERE		X
CURELLA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
TRAVAGLINI GIOVANNI ITALO	CONSIGLIERE	X	
NOBILI MARIA GRAZIA	CONSIGLIERE	X	
PICOZZI IVANO	CONSIGLIERE		X
STEFANETTI WALTER	CONSIGLIERE	X	
VICARI PIERGIORGIO	CONSIGLIERE	X	
PASTORE GIANPIERO	CONSIGLIERE	X	
MERLINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
AMBROSINI UMBERTO A.	CONSIGLIERE		X
SECONDULFO ANTONIO	CONSIGLIERE		X
T O T A L E		13	04

Assistono alla seduta il Segretario Comunale Signor PUOPOLO DR.SSA ANNALISA il quale provvede alla redazione del presente verbale ed i seguenti Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale:

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor EMPIRI SILVIO nella sua qualità di SINDACO PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattare l'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Segretario Comunale sulla presente ha espresso parere favorevole di conformità;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 91;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la deliberazione C.C. n.71 del 28.11.1997 con la quale si approvava il regolamento sul procedimento amministrativo in attuazione della legge n.241/90;

Visto che al capo VI articolo 12 si dispone che il Consiglio Comunale con proprio regolamento, determini, per ciascuna categoria di contribuiti i criteri e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di contribuiti;

Dato atto che già con atto C.C. n.70 del 20.12.1993 successivamente integrato e modificato dall'atto C.C. n.105. del 30.11.1994 questo Comune aveva adottato un regolamento completo relativo alla materia e che si ritiene nell'ottica dell'economicità degli atti amministrativi conservarne pienamente la valenza con un atto ricognitorio;

Dato atto che il presente si impone quale necessario in quanto, per il principio della successione delle leggi nel tempo, il precedente regolamento, sarebbe come non esistente, atteso il rinvio dell'art. 12 succitato;

Visti il testo del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili economici ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici allegato alla presente deliberazione, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 che riconferma il regolamento vigente quanto a contenuto, salvo che per la norma transitoria che aggiorna al 1999 il rispetto della tempistica;

Udita la proposta del Sindaco per l'approvazione della riconferma del documento sopracitato;

Con voti favorevoli 12, contrari nessuno ed astenuti 1 (Curella), espressi palesemente per alzata di mano

## D E L I B E R A

di riconfermare l'approvazione del Regolamento in oggetto in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, composto da 9 capitoli articoli, che allegato alla presente sub "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
EMPIRI SILVIO



IL SEGRETARIO  
PUOPOLO DR. SSA ANNALISA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **30 LUG. 1998**

il **30 LUG. 1998**



IL SEGRETARIO COMUNALE  
PUOPOLO DR. SSA ANNALISA

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Divenuta esecutiva in data **22 SET. 1998**

in quanto immediatamente eseguibile.

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 17, c. 33, L. 15.05.97, n. 127) per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, L. 15.05.97, n. 127:

comma 33       comma 34       comma 38.

Trasmessa al CO.RE.CO. di Novara con elenco n. **5** in data **31/07/98**

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data ..... (art. 17, c. 42, L. 127/97)

per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO. (art. 17, c. 40, L. 127/97)

per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, c. 40, L. 127/97). Provv. n. .... del .....

IL SEGRETARIO COMUNALE



## Cap. 1

### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, turistiche, sportive e di promozione della occupazione locale;
- a favore di soggetti in stato di bisogno.

## Cap. 2

### SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALI, RICREATIVE, ARTISTICHE, SPORTIVE E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE

#### 2.1. Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

#### 2.2. Tipologia e modalità dell'intervento

Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

#### 2.3. Interventi ordinari

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro a tempo indeterminato e sino a revoca, con frequenza annuale, a sostegno della attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, da copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

In casi particolari l'Amministrazione potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità della Associazione richiedente.

Il Comune delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.

Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale tenendo conto:

- a) della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- b) del rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- c) della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e delle entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoriere comunale, a mezzo mandato da emettersi in due rate uguali delle quali la prima entro il 31 marzo e la seconda entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani degli anni successivi per i quali l'Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.

#### **2.4. Interventi straordinari**

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale almeno tre mesi prima dello svolgimento della iniziativa e dovrà essere corredata:

- a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali l'Ente richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni sulla richiesta tenendo conto delle risorse disponibili e stanziare nel bilancio comunale determinando l'entità del contributo e le modalità della sua erogazione.

In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilirà l'eventuale assegnazione del contributo e la sua entità tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e al costo previsto.

La delibera della Giunta Comunale sarà comunicata entro 15 giorni ai richiedenti i quali potranno promuovere motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi entro 10 giorni alla Giunta medesima la quale deciderà al riguardo entro i successivi 15 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

L'Ente o Associazione assegnataria di contributo straordinario potrà tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto ecc.) la assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta sarà valutata con i criteri di cui al punto precedente.

## **2.5. Utilizzo di immobili, strutture o beni**

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

### Cap.3

## INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

### 3.1 Assistenza economica ordinaria

#### Destinatari dell'intervento

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune e specificatamente:

- anziani
- inabili
- persone o nuclei "a rischio"
- cittadini singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del DPR n. 616/77
- vedove o persone assimilabili, con figli minori a carico (18 anni se studenti);

#### Motivi di esclusione

- Reddito superiore a minimo vitale;
- Proprietà di beni immobili (salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso) o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro;
- esistenza di persone tenute agli alimenti (art. 433 del Codice Civile modificato dall'art. 168 della Legge n. 151/75) e che di fatto vi provvedono;
- ricovero presso Enti o Case di cura o famiglie (quando vengono meno le condizioni di cui al punto precedente);
- recidivo disimpegno per comprovabile svogliatezza personale.

L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile ed in grado di provvedere esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere ordinario che straordinario.

In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone e di informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Nel caso in cui gli obbligati al mantenimento, pur in condizioni di provvedervi, si rifiutino o ritardino il proprio intervento, il Comune è autorizzato ad attivare la procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo da parte dei soggetti di cui sopra.

Nelle more della procedura predetta l'intervento è assicurato provvisoriamente dal Comune con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati.

### 3.2. Tipologia e modalità dell'intervento

L'assistenza economica ordinaria è prevista come erogazione di contributi in denaro una tantum o per tempo determinato, al fine di sopperire a bisogni vitali primari (alimentari, d'igiene, d'alloggio...).

Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, il contributo economico può essere sostituito da:

- pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione dei consumi di rete (gas, acqua, ENEL, ecc.), di costi di negozi di generi alimentari e prodotti di prima necessità, canone di affitto, ecc.)
- esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

Il contributo viene concesso dalla Giunta Comunale, la quale determina le risorse ed individua i soggetti o nuclei assegnatari, previa indicazione della Commissione Socio Assistenziale, in relazione alla disponibilità dei relativi stanziamenti approvati nel bilancio preventivo.

I termini di decorrenza e i tempi di durata dell'erogazione, le eventuali revoche e sospensioni, le possibili variazioni in ordine all'importo o alle modalità di pagamento vengono stabiliti dall'Assessore, previo parere della Commissione Socio Assistenziale, e approvati dalla Giunta Comunale.

### 3.3 Determinazione del "minimo vitale"

L'indice di minimo vitale, parametro economico di legittimità dell'assistenza economico punto di riferimento generalizzato per la classificazione delle fasce sociali più deboli, viene stabilito e aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base del tasso di inflazione programmato.

In sede di prima applicazione, il minimo vitale è stato fissato in:

- L. 838.000 per nucleo familiare di una persona;
- L. 1.467.000 per nucleo familiare di due persone;
- L. 157.000 per ogni componente oltre le due persone.

### 3.4 Procedimento per la ammissione al contributo di assistenza economica

#### a) *apertura del caso*

La apertura del caso avviene su domanda diretta dell'interessato ovvero su domanda indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali, consigli di quartiere, gruppi di volontariato ecc.

#### b) *documentazione richiesta*



La documentazione richiesta è di tipo anagrafico:

- stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti.

di tipo economico:

- busta paga o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;
- ricevute di affitto;
- certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età da lavoro;
- dichiarazione dei redditi o modulo equivalente.

Per i bisogni non compresi nel " minimo vitale" oltre alla suddetta documentazione è richiesto:

- documentazione delle spese da effettuarsi;
- cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- prescrizioni mediche per particolari necessità (diete, prestazioni varie ecc.)

Ogni utente, inoltre, dovrà presentare dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia della ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza secondo le modalità che seguono:

#### *c) accertamenti*

Per ogni richiesta la amministrazione del Comune effettuerà due diversi accertamenti:

- diretto, con visita domiciliare da parte del servizio domiciliare del Comune;
- indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rivela.

L'accertamento indiretto consiste in:

- acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti, anche attraverso l'accesso agli Uffici finanziari;
- accertamento di redditi immobiliari del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti tramite gli Uffici competenti.

#### *d) istruttoria*

L'istruttoria delle pratiche prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti per legge agli alimenti.

I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti;

- relazione del servizio sociale competente con progetto circa il tipo di intervento o contributo e con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza vengono comunicati agli interessati motivando, in caso di non ammissione la mancata corresponsione del contributo.

#### e) verifiche e controlli

su tutti i contributi erogati in forma continuativa, il servizio comunale competente effettua verifiche periodiche (che, nel caso di contributi concessi a tempo indeterminato sono di regola annuali) al fine di accertare la adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

### 3.5 Interventi straordinari a favore di soggetti in stato di bisogno

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste dal Servizio Sanitario Nazionale (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture sanitarie lontane dalla residenza);
- interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento, ecc.);
- coperture di altri bisogni atipici che devono essere necessariamente considerati di volta in volta data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento come nel caso dell'assegno mensile.

L'assegnazione del contributo straordinario è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali sulla base di motivata proposta.

E' inoltre prevista l'erogazione di sussidi straordinari ed urgenti fino all'importo massimo di £.50.000 ciascuno, mediante ordinativi di pagamento all'Economo comunale, su motivata iniziativa del Sindaco, del servizio comunale o dell'assessore competente.

Tutti i contributi straordinari, prima di essere assegnati, devono ottenere il preventivo parere della Commissione comunale di assistenza ove istituita.

## Cap. 4

### PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO

## *Ricovero anziani o handicappati bisognosi.*

Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura o di riposo nei limiti delle risorse disponibili.

### **4.1. Aveni diritto**

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo.

### **4.2. Motivi di esclusione**

Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

### **4.3. Tipologia e modalità dell'intervento**

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero in case di cura o di riposo. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. L'intervento del Comune assume carattere continuativo e fino a revoca ed è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune.

In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

La Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale di assistenza ove istituita, determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione:

- all'ammontare della retta di ricovero;
- alle disponibilità finanziarie del richiedente (pensione, rendita, assegno accompagnamento ecc.).
- alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata per tutti i casi di ricovero, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione comunale di assistenza ove istituita.

Detto importo è periodicamente aggiornabile.

## **Cap. 5**

### **CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI, CONVITTI E FREQUENZA ASILI NIDO**

Il Comune può intervenire in casi di necessità di ricovero in istituti, convitti e frequenza asili nido.

L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

- relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
- documentazione sanitaria, ove necessario, attestante la necessità del ricovero;
- situazione dei redditi del nucleo familiare.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero del minore in istituto.

Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia del minore.

La Giunta Comunale dispone la assegnazione del contributo con proprio provvedimento motivato e tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

## Cap. 6

### CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E BISOGNOSI

Il Comune può, per particolari casi di bisogno, intervenire mediante esenzioni o agevolazioni sul costo del servizio di assistenza domiciliare.

#### 6.1. Avanti diritto

Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani, ammalati, handicappati, residenti il cui reddito accertato non consente il pagamento in tutto o in parte dell'importo stabilito per il servizio prestato.

#### 6.2. Tipologia e modalità dell'intervento

L'intervento del Comune consiste nella esenzione totale o parziale dal pagamento dell'importo di cui sopra in relazione alle accertate disponibilità economiche dell'interessato o degli obbligati al mantenimento.

L'intervento del Comune ha carattere continuativo e fino a revoca ed è concesso sulla base della seguente documentazione:

- anagrafica: stato di famiglia acquisito d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
- economica: certificato di pensione, rendita, assegno di accompagnamento ecc.
- sanitaria: laddove è necessario dimostrare lo stato di necessità dovuto a malattia, occorre presentare idonea certificazione sanitaria;
- accertamento da parte degli uffici competenti sulle capacità economiche del richiedente e/o degli obbligati al mantenimento;
- relazione del servizio comunale competente attestante la effettiva necessità dell'intervento e la entità dell'intervento proposto.

concessione dell'esonero totale o parziale provvede la Giunta Comunale, sentita la missione comunale assistenza, ove istituita, la quale dispone la assegnazione sulla delle istanze o proposte presentate, anche a cura dell'assessorato competente, in funzione alle disponibilità economiche dei richiedenti ed alle risorse stanziare nei relativi oli del bilancio comunale.

## Cap. 7

### INTERVENTI PER LA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA

Comune, in relazione alle risorse disponibili, può intervenire nel settore della lotta alla tossicodipendenza mediante erogazione di contributi a Enti o privati

#### Contributi ad Enti

Beneficiari del contributo sono Enti, associazioni, organizzazioni impegnate nella attività di recupero di tossicodipendenti mediante inserimento in comunità, gruppi di lavoro ecc.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del rappresentante dell'Ente richiedente dalla quale risulti la natura delle attività svolte dal richiedente medesimo. L'istanza deve essere inoltrata entro il 30 settembre dell'anno precedente per la assegnazione nell'anno successivo. All'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente con l'indicazione del contributo proposto.

L'istanza dell'Ente può essere sostituita da una proposta dell'Assessore comunale competente. All'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione dopo l'approvazione del bilancio di previsione e sulla base degli stanziamenti autorizzati.

#### Contributi a privati

Beneficiari del contributo sono soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti in misura superiore alle loro possibilità economiche.

Il contributo viene disposto su documentata istanza del privato richiedente dalla quale risulti la situazione economica sostenuta ed il reddito disponibile.

L'istanza dovrà essere allegata una relazione dell'Ufficio assistenza competente dalla quale risulti la situazione socio economica del richiedente e la motivata proposta di contributo.

Il contributo a carattere continuativo sarà erogato su apposita periodica relazione del Ufficio sociale competente.

L'assegnazione del contributo provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione sulla base del reddito accertato del richiedente, delle spese documentate e delle risorse disponibili nel bilancio del Comune.

## Cap. 8

### SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

## Cap. 9

### NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 1998 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.